



REGOLAMENTO

**DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**



Sommario

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)	3
Articolo 2 - (Soggetti interessati).....	3
Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)	4
Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)	4
Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)	5
Articolo 6 - (Compatibilità e limiti di impiego)	5
Articolo 7 - (Formazione professionale e strumentazione)	6
Articolo 8 - (Approvazione e proprietà degli elaborati)	6
Articolo 9 - (Costituzione del fondo)	6
Articolo 10 - (Criteri di ripartizione del fondo)	8
Articolo 11 - (Erogazione delle somme)	8
Articolo 12 - (Coefficienti di riduzione)	9
Articolo 13 - (Coincidenza di funzioni)	9
Articolo 14 - (Funzioni articolate e singole)	9
Articolo 15 - (Liquidazione dell'incentivo)	10
Articolo 16 - (Applicazione).....	11
Articolo 17 - (Entrata in vigore)	Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene le modalità per utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui alla presente disciplina.

Articolo 2 - (Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi il più possibile ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale avente titolo, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto
3. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
4. In particolare sono soggetti interessati alla presente disciplina, ovvero per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 della presente disciplina, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria, escluse le attività che rientrano nella normale gestione delle Strutture che non richiedono particolari attività di programmazione, progettazione e direzione lavori;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
 - c) in caso di motivata sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.
 - d) non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.



- e) ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui alla presente disciplina.

Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività, svolte anche nell'ambito delle procedure correlate all'adesione alle Convenzioni Quadro, agli Accordi Quadro, agli appalti specifici sullo SDAPA e al recepimento di gare aggregate in unione di acquisto:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluse le funzioni dei direttori operativi e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione del contratto (ivi incluse le funzioni dei direttori operativi);
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui alla presente disciplina.

3. Sono esclusi dall'incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo. Sono, altresì, esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice.

Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il dirigente responsabile, sentito il RUP, individua con determinazione la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, avendo riguardo ai requisiti professionali, conoscenze e abilità necessarie ed identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, e le percentuali di attribuzione dell'incentivo.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. La determinazione di cui al comma 1 deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo;
- c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previo espletamento di una procedura per manifestazione d'interesse.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto della disciplina incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2 del presente regolamento.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura comprese le gare in aggregazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una quota parte, non superiore ad un quarto, nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo adottando quelle previste dalla presente disciplina per quanto compatibili.

6. Nel caso in cui la convenzione preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con determinazione del Direttore generale, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività, sentiti i rispettivi dirigenti.

Articolo 6 - (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.



2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui alla presente disciplina, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura interessata fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti dal personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 - (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1 del presente regolamento, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 - (Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi della presente disciplina, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 - (Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dalla presente disciplina, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
<i>fino a euro 500.000,00</i>	2%
<i>oltre euro 500.000,00:</i>	
<i>per la parte fino a € 500.000,00</i>	2%
<i>per la parte oltre € 500.000,00</i>	1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

8. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

10. La misura del fondo può essere maggiore di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da:

interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che propone la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 10 - (Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabella 1 e le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 - (Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.



2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016, nonché qualora il ritardo sia da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi, previa diffida da parte del dirigente, su proposta del RUP, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 - (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi della presente disciplina, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b) c).

Articolo 13 - (Coincidenza di funzioni)

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali fermo restando il limite stabilito all'art. 6, comma 2.

Articolo 14 - (Funzioni articolate e singole)

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al Dirigente attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Articolo 15 - (Liquidazione dell'incentivo)

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa verifica delle funzioni svolte.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 2, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta aggiudicazione, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione agli atti e di quella fornita dal RUP;
- il Dirigente assume la determinazione di ripartizione dell'incentivo e di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di ripartizione dell'incentivo e di liquidazione dell'importo lordo spettante a ciascun dipendente.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di ripartizione dell'incentivo e di liquidazione dell'importo lordo spettante a ciascun dipendente.

3. La determinazione dirigenziale per la ripartizione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa al Dirigente competente in materia di servizi finanziari con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

4. Il Dirigente competente in materia di servizi finanziari provvede alla erogazione delle somme spettanti a ciascun dipendente al netto di tutti gli oneri riflessi di carattere previdenziale e fiscale a carico del dipendente e dell'Amministrazione. Il Dirigente competente dei servizi finanziari provvede altresì alle reiscrizioni e variazioni contabili necessarie all'erogazione delle somme entro 30 giorni dalla determinazione di liquidazione delle somme.

Articolo 16 - (Applicazione ed Entrata in vigore)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso, lettera di invito o successivi provvedimenti ad essi collegati, pubblicati o trasmessi dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi atti deliberativi sia stato previsto l'accantonamento delle risorse economiche necessarie e che tali risorse siano state congruamente accantonate nei rispettivi bilanci di esercizio.

(TABELLA 1) lavori, servizi e forniture:

Funzione	Attività correlate *	Quota fondo
R.U.P.	Vedasi art. 31 del Codice e altre norme di riferimento	dal 15% al 30%;
Coloro che effettuano attività di programmazione della spesa per investimenti;	attività di: verifica fabbisogni, accertamenti sul patrimonio disponibile e ogni altra attività occorrente per la programmazione di nuove acquisizioni	Dall' 8% al 15%;
Coloro che effettuano attività per la verifica preventiva dei progetti;	coloro che, effettuata la progettazione tecnico-giuridica, la verificano a vari fini, quali: correttezza e completezza degli elaborati, coerenza con il quadro normativo di riferimento e con la programmazione, se esistente, etc.	Dall'8% al 15%
attività relative alla predisposizione delle procedure di acquisizione;	attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea, alla predisposizione degli atti di gara, incluse attività eventualmente necessarie per costituzione Unioni d'acquisto e per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza	Dal 10% al 25%
attività di espletamento delle procedure di acquisizione;	ogni attività relativa all'espletamento delle procedure di acquisizione: dalla spedizione del bando o dell'invito all'individuazione del contraente (aggiudicazione).	Dal 15% al 30%
attività specifiche di controllo sull'espletamento delle procedure di acquisizione	Eventuali attività specifiche di controllo disposte relativamente al caso di specie diverse dalle attività proprie della Direzione Aziendale e del Collegio Sindacale	Dal 5% al 10%
D.E.C.	Ogni attività inerente le funzioni di direzione dell'esecuzione: coordinamento sicurezza ove previsto, controllo sull'esecuzione - verifiche di conformità delle prestazioni, asseverazioni sulla pagabilità delle prestazioni (attestazione	dal 20% al 40%



	di liquidabilità), istruttoria eventuali variazioni al contratto, certificazioni sulla regolarità dell'esecuzione dell'appalto, una volta concluso, adempimenti connessi (ad esempio, acquisizione al patrimonio dei beni)	
<p>* 1) in ogni funzione sono sempre comprese le seguenti attività: adempimenti connessi in procedura "Atti", in procedura Areas, per finalità collegate (ad esempio, adempimenti d'ambito gestione del patrimonio), attività di reportistica verso soggetti esterni (ad esempio ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti) e verso soggetti interni (ad esempio incaricati di funzioni di programmazione e controllo), attività di coordinamento con altre strutture (ad esempio, Servizi di gestione delle risorse umane) ogni attività necessaria in fase eventuale di pre – contenzioso e contenzioso resa dal RUP o suoi ausiliari.</p> <p>2) esclusi compensi e rimborsi spese membri della commissione giudicatrice, che gravano su altra voce di quadro economico (articolo 77 comma 10 del Codice), inclusa l'attività di segreteria commissione, in quanto il segretario non è membro della commissione stessa.</p>		